




33146-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE



RP

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 40297 del 21/04/2017, la Sez. 1 della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 27/06/2016, che, annullando soltanto il titolo cautelare emesso in

f

relazione al reato di cui all'art. 12 *quinquies* l. n. 356 del 1992 (capo B), aveva rigettato l'istanza di riesame proposta da Romeo Paolo, confermando l'ordinanza genetica del Gip, che aveva applicato la custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di: estorsione ai danni di Idotta Vincenzo e Fiore Anna Maria (Capo D); partecipazione ad una associazione segreta, ai sensi della c.d. legge Anselmi n. 17 del 1982, diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni pubbliche di amministrazioni locali (capo E); turbata libertà degli incanti nel procedimento di esecuzione immobiliare concernente l'Hotel Fata Morgana (capo J); turbata libertà degli incanti aggravata dall'art. 7 l. n. 203/1991, in relazione alla aggiudicazione provvisoria dell'Hotel Fata Morgana (capo K); turbata libertà degli incanti aggravata dall'art. 7 l. n. 203/1991, in relazione alle gare per la cessione di rami di azienda all'interno del Centro Commerciale Perla dello Stretto (capo M).

La sentenza rescindente rilevava il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine ai capi D, E, J e M.

Con ordinanza del 03/10/2017 il Tribunale della libertà di Reggio Calabria, in sede di giudizio di rinvio, ha accolto parzialmente il riesame proposto, annullando l'ordinanza genetica limitatamente ai capi D, J e M, e confermandola nel resto.

In particolare, l'imputazione per il reato di associazione segreta, oggetto esclusivo dell'odierno ricorso, concerne il capo E): artt. 1 e 2, commi 1 e 2, legge n. 17 del 1982 e 7 legge 203 del 1991: in concorso con numerosi altri soggetti (Marra, Idone, Saraceno, Inuso, Tuccio, Canale, Zoccali, Strangio, Pietropaolo, Scordo, Pontari, Cara, Genoese Zerbi, Amodeo, Munari e Colombini), Romeo avrebbe preso parte ad un'associazione segreta, occultandone l'esistenza all'interno di associazioni palesi, tra cui il Circolo Pescatori Posidonia di Reggio Calabria, la Igea Onlus, Cittadinanza Attiva, Formula Sud, tenendo segrete le reali finalità ed attività sociali, al fine di porre in essere attività dirette ad interferire sull'esercizio delle funzioni di amministrazioni pubbliche locali, influenzandone scelte ed indirizzi, così da consentire al Romeo e al tessuto relazionale e coacervo di interessi di cui egli è portatore, di restare baricentrico nella vita politica e nella relazione con i membri elettivi degli organi rappresentativi e con i dirigenti degli enti, indirizzandone le determinazioni in maniera osmotica agli interessi ed alle strategie della *'ndrangheta* di Reggio Calabria.

Romeo sarebbe stato promotore e dirigente dell'associazione segreta e avrebbe provveduto alla pianificazione dell'attività dell'associazione con riferimento alle iniziative e agli obiettivi.

CF

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione Romeo Paolo, mediante proposizione di due distinti ricorsi, deducendo i seguenti motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Ricorso Avv. Fabio Cutrupi

2.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'incompetenza funzionale dell'A.G di Reggio Calabria: deduce che tra i partecipi all'associazione segreta contestata al capo E sia annoverato il dott. Giuseppe Tuccio, magistrato che ha esercitato le funzioni giudiziarie nel distretto reggino dal 1965 al 1990; dalle intercettazioni sarebbe emerso l'interessamento del Tuccio nel trasferimento di una cognata di Idone, altro indagato per la partecipazione alla associazione, risalente al 1987; la doglianza era stata già rigettata dal Gip, dal Tribunale e dalla Corte di Cassazione, in quanto non vi era prova che il magistrato vi militasse nell'arco temporale in cui esercitava le funzioni giurisdizionali nel distretto.

Tuttavia, nelle more della fissazione del giudizio di rinvio, emergevano fatti nuovi, in quanto, dopo la conclusione delle indagini preliminari, si aveva conoscenza di una annotazione dei ROS dei CC del 9 gennaio 2015, dalla quale emergeva l'appartenenza del Tuccio, oltre che di altri magistrati, alla loggia massonica segreta, fin dal 1976.

Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto precluso l'esame dell'eccezione, in quanto le questioni concernenti la competenza territoriale possono essere valutate in sede di riesame solo fino all'esercizio dell'azione penale. Tuttavia, la giurisprudenza richiamata non sarebbe pertinente al caso, trattandosi di incompetenza funzionale, e non per territorio.

2.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle dichiarazioni dei collaboratori Lauro e Barreca: deduce che le provalazioni erano già confluite nel processo "Olimpia" celebrato nel 1995 a carico del Romeo; tuttavia, sarebbero state valorizzate dichiarazioni rese fuori dal processo, senza considerare quelle rese in dibattimento, e senza considerare che le sentenze le hanno sconfessate.

Il Romeo è stato giudicato nel processo Olimpia per la partecipazione alla c.d. superloggia massonica costituita nel 1979, ed è stato assolto.

Sicché ricorre un divieto di *bis in idem* ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen.

Inoltre, il Tribunale ha omesso di motivare sui numerosi documenti prodotti dalla difesa, ed in particolare le sentenze irrevocabili che hanno definito i

4

processi in cui le dichiarazioni dei due collaboratori sono confluite e ne hanno escluso la fondatezza, nonché le sentenze di condanna di Lauro e Barreca per calunnia ai danni di un magistrato accusato di far parte di tale loggia segreta.

2.1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia: il compendio indiziario si è arricchito, in sede di giudizio di rinvio, dell'ordinanza "Mammasantissima", in cui le dichiarazioni di Lauro e Barreca vengono riproposte insieme ad altre, nonostante il divieto di *bis in idem*; tali dichiarazioni sono inutilizzabili, sia perché rese nel corso delle indagini, e solo in parte reiterate nel dibattimento, sia in quanto relative ad un arco temporale coperto da giudicato (quello del processo Olimpia).

In ogni caso, vi è una violazione delle regole di valutazione probatoria, in quanto le dichiarazioni sulla presunta loggia segreta sono smentite dalla sentenza Olimpia, sono inutilizzabili perché rese fuori dal contraddittorio, sono state confutate e non reiterate in dibattimento.

Su tali elementi l'ordinanza impugnata ha omesso di pronunciarsi.

2.1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione: la sentenza rescindente prescriveva di enucleare il venir meno della libertà decisionale degli enti, essendo irrilevanti le semplici sollecitazioni; l'ordinanza ha eluso il principio, valorizzando invece una condotta, contestata al capo K, relativo alla minaccia rivolta dal Romeo all'Inuso, che avrebbe tradito il patto collusivo per turbare un'asta; dunque, una tale associazione segreta non esisterebbe, visto che Inuso non si è attenuto all'accordo con il presunto capo del sodalizio, e non sarebbe venuta meno la libertà decisionale dell'organo.

2.1.5. Con motivi nuovi depositati il 20/03/2018, l'Avv. Cutrupi ha ribadito le doglianze, lamentando una violazione dell'art. 627 comma 3 cod. proc. pen., in quanto l'ordinanza avrebbe motivato eludendo i principi di diritti affermati dalla Corte di Cassazione in tema di associazione segreta, sotto i profili dell'esistenza dell'associazione segreta, che non va sovrapposta alla partecipazione alla massoneria ufficiale, della struttura del sodalizio, della realizzazione di interferenze (desunta dalla condotta contestata al capo K); inoltre, l'ordinanza avrebbe omesso di pronunciarsi sulle deduzioni difensive concernenti la valenza indiziaria delle dichiarazioni di Lauro e Barreca, esclusa da numerose sentenze irrevocabili, nonché su quelle concernenti l'appartenenza del Generale Angiolo Pellegrini all'associazione segreta e la valenza indiziaria delle dichiarazioni di Fondacaro e Virgiglio

2.2. Ricorso Avv. Carlo Morace

CF

2.2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 11 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

2.2.2. Violazione dell'art. 627 comma 3 cod. proc. pen. per la modifica del capo di imputazione, avendo la Procura introdotto il capo A (art. 416 *bis* cod. pen.) – oggetto del procedimento riunito "Gotha" - e modificato il capo E, con il richiamo all'associazione di cui al capo A; la modifica non sarebbe ammissibile in sede di giudizio di rinvio a seguito di annullamento.

2.2.3. Violazione dell'art. 627 comma 3 cod. proc. pen. avendo il Tribunale riproposto le medesime argomentazioni già censurate, eludendo i principi di diritto affermati dalla Cassazione, e valorizzando soltanto le relazioni personali del Romeo e la generica qualifica di massone attribuitagli dai collaboratori di giustizia.

2.2.3.1. Insussistenza della struttura organizzativa dell'associazione segreta, nonché delle interferenze e della finalità illecita, avendo la Corte di Cassazione chiarito che forme di pressione o influenze, anche derivanti da approcci riservati, non hanno rilevanza; al contrario, il Tribunale ha affermato che a fondare la struttura siano sufficienti le "relazioni personali" o il "patrimonio di relazioni sociali", e desume la prova della struttura dai rapporti e dalle iniziative del Romeo, non dell'associazione segreta; la prova dell'inesistenza dell'associazione sarebbe fornita proprio dalla conversazione dell'11 ottobre 2014 tra Pontari e Romeo, nella quale il primo racconta di avere in passato favorito la figlia di Chirico, e poi chiesto a quest'ultimo i voti per Agliano, senza che il presunto capo dell'associazione, Romeo, ne fosse a conoscenza.

Sarebbe poi erroneo desumere la prova della interferenza da una vicenda isolata, di iniziativa esclusiva del Romeo, concernente le aste immobiliari e la turbata libertà contestata al capo K; in ogni caso non è emersa una generalizzata interferenza sulle procedure decisionali delle pubbliche amministrazioni

2.2.3.2. Irrilevanza dei riferimenti alla massoneria, assenza di riferimenti delle dichiarazioni dei collaboratori ai fatti contestati, e inattendibilità dei collaboratori Barreca, Lauro, Virgiglio, Lo Giudice, Russo, Fondacaro e Pisani: in particolare, le dichiarazioni di Barreca e Lauro riguardavano gli anni 70-80 e sono state già valutate nel processo "Olimpia", e poi riproposte nell'ordinanza "Mammasantissima"; in ogni caso, la modifica del capo di imputazione le pone al di fuori del perimetro dei fatti in contestazione; il collaboratore Virgiglio addirittura in un primo interrogatorio dichiara di non conoscere l'Avv. Paolo Romeo, per poi, successivamente, fornire una giustificazione grottesca, ed



4

affermare di avere scambiato la persona con un funzionario dell'Agenzia delle Dogane.

2.2.3.3. Riferibilità delle dichiarazioni di Lo Giudice e Virgiglio ad epoca precedente l'ambito temporale in contestazione (31 dicembre 2008): si deduce la inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori Russo, Fondacaro e Pisani, per inattendibilità, essendo sopravvenute al processo, allorché gli atti erano già stati divulgati sulla stampa

2.2.4. Violazione dell'art. 238 bis cod. proc. pen., in quanto non si confronta con le sentenze Olimpia e Caso Reggio, che hanno escluso l'esistenza di una loggia segreta.

2.2.5. Esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991: l'associazione segreta avrebbe la finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa, ma, da quanto emerso, le finalità della presunta associazione erano dirette all'organizzazione della Festa del Mare o ad occuparsi della Città Metropolitana; non viene fornita alcuna motivazione in ordine all'agevolazione degli interessi della 'ndrangheta.

2.2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, che dovrebbero essere eccezionali, trattandosi di persona ultrasettantenne.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati.

2. Preliminarmente va dichiarata l'infondatezza dei motivi concernenti la dedotta incompetenza funzionale ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. .

Va, infatti, condiviso il principio, affermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la speciale competenza stabilita dall'art. 11 cod. proc. pen. per i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di indagato, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, ha natura funzionale, e non semplicemente territoriale, con conseguente rilevabilità, anche di ufficio, del relativo vizio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. U, n. 292 del 15/12/2004, dep. 2005, Scabbia, Rv. 229633; Sez. 6, n. 13182 del 02/04/2012, Vitalone, Rv. 252593; *contra*, Sez. 5, n. 26563 del 29/04/2014, Semeraro, Rv. 259967, secondo cui "La speciale competenza stabilita dall'art. 11, comma terzo, cod. proc. pen. per i procedimenti connessi a quello riguardante magistrati ha natura di competenza per territorio ed è, pertanto, rilevabile, ai sensi dell'art.

21, comma secondo, cod. proc.pen., prima della conclusione della udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491, comma primo, cod. proc. pen.").

Tuttavia, il Tribunale della libertà ha rigettato l'eccezione di incompetenza proposta sul diverso rilievo che, essendo stata esercitata l'azione penale, il procedimento pendeva nella diversa fase del giudizio, e pertanto la relativa decisione fosse riservata al giudice del merito.

Al riguardo, la motivazione appare immune da censure, dovendo ribadirsi il principio secondo cui il tribunale della libertà, investito dell'istanza di riesame di un provvedimento impositivo di misura cautelare, può sindacare la competenza territoriale del giudice che ha emesso la misura stessa solo se l'azione penale non è stata ancora esercitata, essendo ogni valutazione sulla competenza riservata - dopo tale esercizio - al giudizio di merito (Sez. 6, n. 28161 del 25/06/2014, Ricciotti, Rv. 260621).

3. Assorbente appare la fondatezza dei motivi con i quali viene censurata la motivazione concernente la affermata sussistenza dell'associazione segreta.

3.1. La Prima sezione di questa Corte, nella sentenza rescindente di annullamento cui è seguita la decisione qui impugnata, aveva affermato, quanto al capo E (oggetto esclusivo dell'odierno ricorso), che il risultato dell'interferenza perseguita da un'associazione segreta deve coincidere con l'adozione di decisioni prese al di fuori delle sedi istituzionalmente competenti a valutare la rilevanza di determinati interessi pubblici; l'associazione deve costituire un "contropotere" che adotta le decisioni che, per il tramite dell'interferenza, vengono eseguite dagli organi costituzionali o dalle amministrazioni pubbliche.

Ne consegue che le sollecitazioni, le segnalazioni, le contestazioni, le pressioni mosse sui rappresentanti non integrano, di per sé, un'interferenza vietata, perché non obliterano, facendola venire meno, la libertà decisionale.

La capacità della associazione segreta di "interloquire" (se del caso, attraverso lo schermo di associazioni palesi) e di "fare pressione" su rappresentanti e pubblici amministratori o dipendenti, quindi, non è di per sé "interferenza", a meno che non si provi il venir meno della libertà decisionale da parte dell'organo o dell'amministrazione, divenuti meri esecutori delle decisioni prese altrove.

Secondo la sentenza rescindente, "nel caso in esame, da una parte manca ogni ricostruzione della struttura organizzativa della contestata associazione segreta, limitandosi l'ampia esposizione a descrivere singoli rapporti di amicizia o

42

colleganza tra alcune persone; dall'altra le iniziative descritte, per la massima parte, non sono affatto attribuibili ad un gruppo organizzato, ma a singoli personaggi (in particolare Romeo e Marra), spesso attengono alla professione legale cui gli stessi sono dediti e, per di più, appaiono avere finalità lecite (o, quanto meno, non illecite). (...) i rapporti intrattenuti da Romeo con numerose persone del mondo politico ed istituzionale appaiono leciti, né emergono (a parte quelle specificamente contestate) condotte illecite; la pubblicazione del libro di Tuccio non pare avere profili di illiceità; l'intervento di Romeo e Marra con i componenti della famiglia Serraino per i problemi sorti rispetto a determinate proprietà erano connessi alla loro professione legale e avevano finalità lecita (evitare contrasti pericolosi tra i familiari) e per di più si trattava di attività nota in quanto esposta ad un Pubblico Ministero e ad un colonnello della DIA; le iniziative relative alla Festa del Mare erano certamente lecite; ancora: non si coglie alcuna illiceità nei contatti con un parlamentare al fine di ottenere risultati rispetto al progetto "Area dello Stretto" così come nelle sollecitazioni per i temi dell'Area Metropolitana. Né, ancora, si coglie il venir meno di libertà decisionale per i soggetti che ricevono le pressioni o le sollecitazioni dal Romeo o dal suo gruppo: ad esempio, con riferimento ai rapporti tra Romeo e l'on. Scilipoti, non appare alcunché di illecito, né manifestazione alcuna di "interferenza" nel senso sopra specificato, la circostanza che l'avv. Romeo avesse materialmente redatto una interrogazione parlamentare effettivamente presentata dal parlamentare; in effetti, i due soggetti condividevano le finalità dell'azione e la necessità di prendere iniziative ed era stato il parlamentare a chiedere all'odierno ricorrente di preparare l'interrogazione, risultando ovvio che - senza alcuna costrizione palese - egli aveva chiesto la collaborazione del Romeo e liberamente usato lo scritto che egli aveva preparato. Resta da dire che, ovviamente, la finalità - o l'effetto - di mantenere l'avv. Paolo Romeo "baricentrico nella vita politica" non risulta illecita, nonostante la sua condanna, per la quale ha scontato la relativa pena. L'ordinanza deve, pertanto, essere annullata attesa la insufficienza della pur ampia motivazione a dimostrare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato contestato".

L'annullamento con rinvio, dunque, era motivato sulla base dell'assenza di ogni plausibile ricostruzione della struttura organizzativa della contestata associazione segreta e della mancata individuazione di alcuna delle condotte illecite, da questa o tramite questa, realizzate.

Sulla base di tale vizio di motivazione, pertanto, il giudice del rinvio avrebbe dovuto, una volta accertata l'esistenza, la struttura e le finalità della

associazione, chiarire quale fosse stata l'attività di "interferenza", non mera "influenza", della stessa sulle pubbliche amministrazioni (nell'imputazione indicate come il Comune e la Provincia di Reggio Calabria e la Regione Calabria) e quale fosse il profilo di illiceità della stessa, ritenuto necessario per la configurabilità del delitto associativo. Ovviamente anche se la stessa attività fosse stata solo programmata e non ancora attuata, non essendo necessaria, in tema di delitti associativi, l'avvenuta consumazione di specifici delitti-fine.

3.2. Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, giudicando in sede di rinvio, ha confermato l'ordinanza custodiale relativamente al capo E (oltre che al capo K, non oggetto del ricorso in esame), in relazione alla partecipazione del Romeo, con ruolo apicale, all'associazione segreta.

L'ordinanza impugnata dava innanzitutto atto che il capo E dell'imputazione, il cui *dies a quo* era stato indicato nel 31 dicembre 2008, era stato modificato e precisato in sede di richiesta di rinvio a giudizio, e che il pubblico ministero aveva depositato nuovi elementi di prova, che consistevano soprattutto in dichiarazioni di collaboratori di giustizia.

I gravi indizi di reato relativi al capo E, in riferimento all'indagato Romeo, erano illustrati da pagina 11 a pagina 92 dell'ordinanza impugnata.

Anche grazie ad atti acquisiti in altri procedimenti penali, era emerso che il mondo massonico era entrato nella 'ndrangheta, attraverso il c.d. "varco", costituito da quella struttura criminale identificata con la "Santa".

3.2.1. Gli elementi da cui doveva trarsi la prova dell'esistenza e della struttura dell'associazione segreta venivano rinvenuti, essenzialmente, nelle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia.

Già Barreca Filippo aveva riferito della creazione, fin dagli anni '70 del secolo scorso, di un gruppo occulto, composto da massoneria e 'ndrangheta, sotto l'egida dell'eversione di destra, come appreso da Franco Freda, all'epoca in cui ne aveva curato la latitanza; gruppo del quale faceva parte Romeo Paolo.

L'esistenza del gruppo occulto veniva riferita, più di recente, da altri collaboratori: Virgilio Cosimo aveva riferito che il mondo massonico era entrato nella 'ndrangheta, attraverso il c.d. "varco", costituito da quella struttura criminale identificata con la "Santa"; il collaboratore, che deteneva il c.d. "maglietto pulito" all'interno della Loggia dei Due Mondi di Reggio Calabria, affermava che, all'interno della massoneria calabrese, esiste anche il c.d. "maglietto sporco o occulto", che costituisce l'ambito riservato e occulto della stessa componente massonica, riferibile alla loggia "La Fenice"; tra i soggetti

inseriti nella componente occulta vi era Romeo Paolo, della Gran Loggia del Principe Alliata, il giudice Tuccio, Zumbo Giovanni, Lo Giudice Antonino.

Lo Giudice Antonino, capo storico dell'omonima cosca reggina, poi divenuto collaboratore di giustizia, riferiva della nascita, negli anni settanta, di una "criminalità eccelsa", di cui faceva parte, oltre a Licio Gelli, Franco Freda, Fefè Zerbi e Stefano Delle Chiaie, anche l'Avv. Paolo Romeo.

I collaboratori di giustizia Russo e Fondocarò avevano riferito come esistessero in Calabria logge massoniche delle quali facevano parte elementi di vertice delle cosche *'ndranghetiste*. In particolare, Fondocarò aveva riferito che Paolo Romeo era inserito nella loggia massonica di Gioia Tauro di cui era Gran Maestro don Pino Strangio. In tali organizzazioni erano inseriti anche altri uomini di chiesa e delle istituzioni, generali dei carabinieri e magistrati.

Sia Fondocarò, sia l'altro collaboratore di giustizia, Virgiglio, avevano affermato che, della massoneria, facevano parte Paolo Romeo, il giudice Tuccio e don Pino Strangio.

Il collaboratore Trotta Nicola aveva dichiarato che Paolo Romeo gli era stato presentato come "massone in sonno".

Infine, il collaboratore di giustizia Vittorio Pisani aveva anch'egli riferito dell'appartenenza a logge massoniche segrete degli Avv.ti Paolo Romeo, Elio Belcastro e Francesco Vigna.

Da tali convergenti dichiarazioni, vagliate positivamente sotto il profilo dell'attendibilità - profilo che, benché oggetto di diffuse censure, non verrà affrontato, essendo assorbito dalla ritenuta assenza dei requisiti di tipicità del reato associativo contestato -, veniva desunta l'esistenza in Reggio Calabria di una loggia massonica segreta, identificata con l'associazione segreta contestata nel presente procedimento, e l'appartenenza ad essa di alcuni dei protagonisti della complessiva vicenda.

3.2.2. Il Tribunale passava quindi a valutare la struttura della descritta associazione.

Sosteneva che il requisito strutturale dell'associazione segreta non richiedesse l'impiego di rilevanti o particolari strumentazioni materiali, fondandosi principalmente su «una rete di rapporti personali propriamente di solidarietà e "fratellanza massonica"»; affermava, poi, che le associazioni palesi indicate in imputazione (Circolo Pescatori Posidonia ASD, IGEA Onlus, Cittadinanza Attiva, Formula Sud) erano lo strumento di tale struttura segreta e che ciò era confermato dal fatto che era stato lo stesso Romeo a scegliere le



CR

figure apicali di una di esse, il "Circolo dei Pescatori Posidonia A.S.D.", concordandole con l'altro indagato con ruolo apicale Marra.

A conferma di tale assunto si citavano alcune conversazioni intercettate e le spiegazioni fornite, nell'interrogatorio di garanzia, dallo stesso Marra.

Il menzionato circolo aveva finito per costituire la base logistica dell'attività del Romeo.

Anche le altre associazioni palesi erano state degli strumenti per l'attività della consorteria capeggiata dal Romeo: il presidente di "IGEA Onlus" era l'ing. Nuccio Idone e di essa erano soci don Pino Strangio ed altri soggetti, tutti appartenenti alla massoneria; lo stesso Idone aveva ammesso di essersi dedicato a tali associazioni con intenti politici, in accordo con Romeo, elaborando, con le stesse, delle proposte da sottoporre poi ai partiti; Presidente di "Formula Sud" era poi Amedeo Canale, già assessore comunale, referente del Romeo per l'accesso ai finanziamenti per eventi culturali e promozionali; il tramite del Romeo per contattare funzionari o amministratori regionali era Giovanni Pontari, assiduo frequentatore del circolo dei pescatori.

La predetta associazione segreta aveva poi continui intrecci con la *'ndrangheta*, come si evinceva dal racconto che Pontari aveva fatto al Romeo circa il favore reso al Chirico (ottenere il trasferimento della figlia), contraccambiato dalla promessa del Chirico all'assessore Giuseppe Agliano, ritenuto un figlio naturale di un De Stefano (don Peppe), di contribuire alla sua rielezione.

3.2.3. Ulteriori elementi attestanti i rapporti, la caratura e le condotte dei sodali venivano desunti dalla posizione del coimputato Marra Antonio - in relazione al quale va evidenziato che l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria emessa nei suoi confronti per il medesimo reato di associazione segreta è stata annullata senza rinvio (Sez. 5, n. 9405 del 21/12/2017, dep. 2018) -, e dai suoi contatti con gli ambienti delle Forze dell'ordine e della massoneria (p. 52-71 dell'ordinanza impugnata).

Il collaboratore di giustizia Antonio Lo Giudice aveva riferito che, quando aveva curato la latitanza di Pasquale Condello, detto il "Supremo", questi gli aveva confidato che l'avv. Marra era un massone, amico loro. In una conversazione con don Pino Strangio, Marra si era felicitato della nomina a sottosegretario di Stato dell'onorevole Belcastro, aggiungendo *"così ne abbiamo un altro"*. Marra aveva avuto altri contatti con don Strangio. E, nel corso del 2014, Marra si era recato al santuario di Polsi (ove si trovava lo Strangio), insieme al Romeo, nonostante le avverse condizioni meteorologiche, così

dimostrando l'importanza dell'abbozzamento. Che don Strangio e Marra avessero contatti anche in relazione ad affari illeciti era dimostrato da una serie di conversazioni, pur risalenti ad un periodo precedente (marzo 2008) rispetto a quello contestato, che attestavano come Marra avesse messo in contatto il religioso con un appartenente ai ROS, Anastasio Fichera, al fine di ottenere favori indebiti in cambio della cattura di latitanti. Marra aveva intrattenuto, inoltre, conversazioni anche con il maresciallo Dall'Aglio e, trattando con questi e con il Fichera, si erano fatti nomi di soggetti appartenenti alla *'ndrangheta*. Marra, parlando con Dall'Aglio, si era mostrato preoccupato del fatto che erano in corso indagini sul Fichera e che da questa potevano scaturire elementi anche a loro carico. A Dell'Aglio, poi, Marra aveva riferito di trattative con uomini dello Stato che prevedevano la cattura di latitanti in cambio di favori nei processi e nel trasferimento di detenuti. Marra aveva, inoltre, intrattenuto conversazioni con il generale dei carabinieri Pellegrini, anch'egli indicato come un massone, sempre in riferimento alla cattura di latitanti. Conversazioni che peraltro Marra aveva giustificato affermando di avere anche agito come confidente delle forze dell'ordine. Vi erano stati poi contatti, nel 2016, con tale Pangallo, dei carabinieri di Gallico, che, per la forma allusiva adottata, non potevano essere semplicemente giustificati con la notifica di atti giudiziari nei suoi confronti. Nel 2013 era stata intercettata, all'interno del circolo dei pescatori, una conversazione fra Romeo e Marra dalla quale era dato desumere l'appartenenza di entrambi alla massoneria.

Si era poi appurato che Romeo nutriva la costante preoccupazione di essere inserito negli elenchi dei massoni appartenenti a logge deviate, e come, in alcune conversazioni, ad esempio quella intercorsa con Rocco Zoccali, anch'egli intraneo alle associazioni palesi che occultavano quella segreta, si facesse esplicito riferimento ad un gruppo più ristretto di "amici" del Romeo.

Del 2011 erano altre conversazioni fra Marra e l'Avv. Giorgio De Stefano, dell'omonimo clan, dalle quali era dato trarre che il secondo frequentava il circolo dei pescatori, più volte citato, e che alcuni soci di tale associazione, nel corso di alcuni colloqui, avevano avvicinato i nomi di Marra e Romeo a quello del De Stefano, consapevoli della loro caratura criminale.

3.2.4. Le finalità per le quali l'associazione segreta era stata costituita erano state individuate ed erano, secondo il Tribunale, indiscutibilmente illecite.

Essa interloquiva, infatti, con vari esponenti politici, condizionandone così gli orientamenti.

Ciò era accaduto: nella vicenda relativa alla costituenda area metropolitana dello Stretto; nel decidere il contributo economico offerto dalla Provincia di Reggio Calabria per la pubblicazione e la presentazione del libro del giudice Tuccio; nella distribuzione dei finanziamenti del c.d. "Decreto Reggio".

Per l'area metropolitana era stata utilizzata l'associazione "Cittadinanza attiva", presieduta da Domenico Pietropaolo, vicino al Romeo.

Per la pubblicazione del proprio libro, il giudice Tuccio era entrato in contatto con Romeo ed aveva fatto, in anni passati, un favore a Idone (presidente, *ut supra* citato, di una delle associazioni palesi di cui si serviva il Romeo) ottenendo il trasferimento di una sua parente. Romeo, su richiesta di Tuccio, aveva sollecitato la casa editrice a stampare le copie del libro del Tuccio. Romeo e Pietropaolo avevano poi ottenuto il finanziamento della Provincia, superando l'opposizione di una dirigente della stessa, influenzando direttamente sul Presidente dell'ente territoriale.

Nella vicenda dell'area metropolitana, poi, Romeo, unitamente al Pietropaolo, aveva promosso il processo istitutivo della città metropolitana di Reggio Calabria, grazie alle attività dell'associazione Cittadinanza Attiva.

Si erano anche accertati i rapporti intercorsi fra Romeo ed il Presidente della Provincia Giuseppe Raffa. Per quanto attiene alla captazione dei finanziamenti l'attività di Romeo era iniziata nel 2013. Aveva contattato l'assessore Bisignano per giungere alla redazione di un protocollo d'intesa per accedervi. Se ne sarebbe parlato ad un incontro al quale avrebbe partecipato anche il giudice Tuccio. Di tale protocollo Romeo aveva trattato anche con l'amico Pietropaolo. Era stato coinvolto anche il consigliere provinciale Cara, che era stato invitato a degli incontri con il Pietropaolo e al quale era stato reso noto il fatto che Romeo aveva già predisposto una bozza dell'intesa. Era stato poi organizzato un evento, per la presentazione di un libro illustrativo del progetto, di un portale e per l'istituzione di una Commissione mista fra associazioni, sindacati ed enti. L'evento era stato programmato dal Romeo, anche se gli inviti sarebbero stati diramati dal Cara, per conto della Provincia, come era emerso da alcune conversazioni intercorse fra Romeo e Pietropaolo in cui si era anche prospettata l'eventualità di "recuperare" (e, quindi, apporre falsamente alle missive) un numero di protocollo dell'ente. Si erano così anche confermati i contatti del Marra con Romeo dopo il 2011, quando Marra si era trasferito a Vulcano (tornando però spesso a Reggio ed al circolo dei pescatori).

Infine, veniva richiamato il rapporto di cointeressenza strettissima tra Paolo Romeo, Marcello Cammera, Dirigente dei Lavori pubblici del Comune di Reggio

Calabria, e la giornalista Teresa Munari, che si articolava nell'azione diretta a salvaguardare la posizione dirigenziale del secondo, anche grazie ad una campagna giornalistica favorevole, al fine di non perdere l'appoggio necessario per influire sulle scelte e sulle modalità di esecuzione dei lavori pubblici della città.

In seguito all'arresto del Romeo, peraltro, venivano intercettate conversazioni dalle quali traspariva l' "allarme" dei sodali, come Cammera e Munari, che progettavano addirittura un allontanamento dalla città di Reggio.

3.2.5. Sussisteva inoltre, secondo il Tribunale, l'aggravante prevista dall'art. 7 legge 203 del 1991, per i plurimi legami dell'associazione segreta del Romeo e del Marra con la consorteria *'ndranghetista* dei De Stefano di Reggio Calabria.

4. Tanto premesso, la lunga e dettagliata motivazione del Tribunale del riesame si è risolta, tuttavia, nella elencazione di una serie di elementi che avrebbero dovuto confermare l'ipotesi accusatoria, ma che, invece, non rispondono alle indicazioni poste dalla sentenza di annullamento.

Con un richiamo talvolta eccessivamente alluvionale di esiti di intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, decisioni giudiziarie, ed altre fonti di prova, che, privilegiando una pur comprensibile esigenza di completezza espositiva, finisce per pregiudicare la dimensione valutativa e propriamente interpretativa della fattispecie incriminatrice contestata, rendendo la stessa comprensibilità degli elementi del reato sfuggente, l'ordinanza impugnata ha fornito una ricostruzione 'impressionistica', a tratti 'puntiforme', del sistema massonico che opererebbe nella città di Reggio Calabria, concentrata sui 'legami personali', sulla capacità di influenza degli indagati, sulle pressioni esercitate per raggiungere singoli scopi (non necessariamente illeciti), senza tuttavia riuscire ad coagulare un quadro di gravità indiziaria sufficiente a raffigurare plasticamente l'esistenza ed operatività di una associazione segreta che svolge attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni pubbliche, ponendosi come "contropotere" e sostituendosi alle legittime autorità (in questo caso) amministrative.

4.1. Giova premettere che la legge 25 gennaio 1982 n. 17 (approvata in seguito alle vicende relative alla scoperta dell'associazione segreta massonica denominata "Loggia P2", di cui l'art. 5 dispone lo scioglimento), prevede, all'art. 2, comma 1, che sia punito, con la reclusione da uno a cinque anni, chi promuove o dirige un'associazione segreta (o chi svolge, a suo favore, attività di proselitismo) e, al comma 2, che sia punito, con la reclusione fino a due anni



(con una pena, quindi, che non consente l'applicazione di misure custodiali), chi vi partecipa.

L'art. 1 della medesima legge precisa che debbono considerarsi associazioni segrete, *"quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto od in parte ed anche reciprocamente, i soci, svolgono attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di 9 enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale"*.

4.2. Anche solo in riferimento al primo profilo, la verifica dell'esistenza e della struttura dell'ipotizzata associazione segreta, si è fornita una risposta eccentrica rispetto a quanto richiesto.

Si è dedotta, infatti, l'esistenza dell'associazione segreta dalle indicazioni fornite da alcuni collaboratori di giustizia circa l'appartenenza del Romeo, del Marra, e di altri soggetti gravitanti intorno ai medesimi (Belcastro, Vigna, Tuccio, Strangio) alla massoneria, come se, all'interno di tale associazione, peraltro non segreta nel suo complesso, si fosse individuata una 'loggia' (per mantenere il lessico proprio di questa organizzazione) che, composta e costituita dal Romeo, dal Marra e dagli altri componenti dell'associazione segreta contestata, interferisse illecitamente sull'azione degli enti pubblici.

Ma ciò che è stato oggetto dell'ipotesi d'accusa non è stato affatto provato.

Tanto che l'associazione segreta che Romeo e Marra avrebbero costituito non viene definita, dal capo E dell'ordinanza, come una frazione della massoneria calabrese o reggina ma, più semplicemente, come un gruppo di persone che, riunite sotto il comando del Romeo, agivano all'ombra di altre (diverse dalla massoneria) organizzazioni palesi (richiamate nell'imputazione: si tratta di associazioni varie, di carattere culturale, sociale o latamente politico).

Così che registra un evidente *vulnus* argomentativo il discorso giustificativo dell'ordinanza quando intende desumere l'esistenza dell'associazione segreta dalla appartenenza di alcuni dei suoi componenti alla massoneria (senza poi neppure chiarire se costoro erano iscritti ad una medesima loggia e a quale e se questa avesse i caratteri della segretezza).

4.3. Nell'illustrare poi la struttura dell'associazione segreta il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame è, ancora una volta, insufficiente, perché si limita a richiamare una serie di elementi da cui dovrebbero trarsi le condotte di illecita interferenza di alcuni dei presunti

associati, e fra essi Romeo e Marra, sugli enti pubblici, senza però chiarire sia perché tali condotte debbano considerarsi illecite (in considerazione delle osservazioni già espresse nella sentenza rescindente della Prima sezione), sia perché le stesse debbano considerarsi rivelatrici di quella stabile organizzazione che costituirebbe l'ipotizzata associazione segreta.

In particolare, l'ordinanza impugnata sembra diluire il requisito strutturale dell'associazione segreta – necessario a distinguere il reato associativo dal concorso di persone – nell'individuazione delle 'sedi sociali', identificate nelle strutture delle associazioni culturali (Circolo dei Pescatori Posidonia, IGEA, ecc.), ove si svolgerebbero le attività della stessa, e nella rete di legami personali che consentirebbe al gruppo occulto di influenzare le decisioni pubbliche.

Tuttavia, va evidenziato che la *struttura* di un'associazione illecita non coincide con la 'sede sociale', che può anche mancare; la necessità dell'individuazione di una struttura organizzativa deriva dal diverso ambito di tipicità del reato associativo (in generale) rispetto al concorso di persone.

Il concetto di associazione, infatti, richiede tre elementi costitutivi: 1) la pluralità di soggetti; 2) un programma criminoso comune; 3) una stabile struttura organizzativa, idonea a realizzare il programma comune.

Essendo comune il requisito della pluralità di persone, la differenza tra il reato associativo ed il concorso di persone risiede, come è pacifico, nel programma criminoso, che, nel caso del concorso di persone, ha ad oggetto un numero determinato di delitti, indice dell'esistenza di un *vincolo occasionale*, mentre, nel caso del reato associativo, ha ad oggetto un numero indeterminato di delitti, indice dell'esistenza di un *vincolo stabile*.

Peraltro, appare utile richiamare una distinzione, condivisibilmente elaborata in dottrina, tra reati meramente associativi e reati associativi a struttura complessa: 1) nei "*reati meramente associativi*", la legge punisce già la semplice costituzione di un'associazione che persegue un programma criminoso: gli esempi maggiormente significativi sono le tradizionali fattispecie di cui agli artt. 270 cod. pen. e 416 cod. pen., laddove, tra le condotte criminose, è descritta anche quella di "*costituzione*"; 2) nei "*reati associativi a struttura complessa*", invece, la norma incriminatrice non punisce la semplice costituzione dell'associazione, ma delinea una sorta di fattispecie a formazione progressiva: oltre all'esistenza dell'associazione nei suoi tre elementi essenziali, la legge esige un *quid pluris*, richiede che gli associati abbiano svolto un'attività 'esterna' per la realizzazione del programma criminoso; ed invero, le norme inquadrate in tale categoria - l'associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.), le associazioni

4

segrete (art. 1 L. 17/1982), il delitto di riorganizzazione del disciolto partito fascista (art. 1 L. 645/1952) - non prevedono, tra le ipotesi di partecipazione qualificata, la condotta di "costituzione".

La fattispecie di associazione segreta, dunque, è un reato associativo a struttura complessa, in quanto, descrivendo, quali condotte di partecipazione qualificata, la promozione, la direzione e l'attività di proselitismo, richiede, per l'integrazione della tipicità, che il sodalizio si sia già costituito; così logicamente postulando l'irrilevanza penale della condotta di mera costituzione, e, dunque, della mera esistenza dell'associazione.

La caratteristica saliente dei reati a struttura mista, dunque, è data dall'attività 'esterna' richiesta per l'integrazione della fattispecie: nel caso in esame, è necessario che, seppur occultando la propria esistenza, l'associazione segreta svolga "attività diretta ad interferire" sull'esercizio delle funzioni pubbliche.

La struttura organizzativa, che determina la stabilità e la durata nel tempo, distingue ogni associazione da episodi di concorso o collaborazione tra persone: rende, cioè, i rapporti e le condotte un fenomeno unitario, li rapporta ad una dimensione collettiva.

Ebbene, premesso che, nel caso dell'associazione segreta, il requisito strutturale deve essere individuato nell'organizzazione della pluralità di soggetti aderenti al sodalizio delle attività di interferenza sull'esercizio delle funzioni pubbliche, dall'ordinanza impugnata non emergono condotte di interferenza organizzate e pianificate dal sodalizio, ma condotte di influenza poste in essere, di volta in volta, dai singoli, eventualmente (ma non necessariamente) in concorso tra loro, per conseguire le finalità (non necessariamente illecite) occasionalmente perseguite: tra gli episodi richiamati dal Tribunale (riassuntivamente a p. 92 dell'ordinanza), che dovrebbero indiziare un'attività organizzata di interferenza, va, ad esempio, osservato che il trasferimento della parente di Chirico era stato garantito dal Pontari, e successivamente sfruttato a fini di sostegno elettorale del figlio naturale di De Stefano, in maniera del tutto solipsistica ed estranea all'asserito contesto associativo, come si evince proprio dalla conversazione con Romeo Paolo, che riceve in quel momento la confidenza di tale scambio di 'favori' a distanza di anni dai fatti; le pressioni relative alla riqualficazione del lungomare di Gallico risultano esercitate dal solo Romeo nei confronti di Cammera, che, secondo l'imputazione, non risulta tra gli associati del sodalizio segreto; analogamente, il ruolo svolto dal Romeo per evitare l'estromissione del Cammera dalle decisioni inerenti i lavori pubblici della città di

Reggio Calabria viene reso in favore di un non associato, e senza che emergano ulteriori e diversi contributi di associati; i rapporti con le forze dell'ordine, per concordare lo scambio tra (non identificati) indebiti favori e la cattura di latitanti, vengono mantenuti dal solo Marra, senza che risulti alcun intervento di Romeo o una programmazione da parte dell'associazione segreta.

Oltre alle singole ipotesi in cui è stata ravvisata l'integrazione di una distinta fattispecie incriminatrice - come nell'ipotesi della corruzione contestata in relazione alla vicenda della pubblicazione del libro dell'ex giudice Tuccio, e nelle ipotesi di turbata libertà degli incanti contestate nel procedimento c.d. "Reghion" (richiamate a p. 86-88 dell'ordinanza) -, non emerge, in altri termini, una azione concordata e programmata di interferenza sull'esercizio di funzioni pubbliche, bensì singole iniziative, eventualmente in concorso, di alcune persone - tra i quali, spicca, senz'altro, per il dinamismo e la rete di relazioni consolidate, Romeo Paolo - per influenzare le decisioni pubbliche, senza che, tuttavia, emerga l'esistenza di un vero e proprio "contropotere" occulto in grado di sostituirsi alle dinamiche decisionali pubbliche.

Dall'esposizione, sovente alluvionale, degli elementi di prova sembra emergere una serie di iniziative individuali - nella maggior parte delle quali Romeo Paolo assume un ruolo decisamente propulsivo -, non attratte nell'orbita dell'attività di un'associazione, bensì agevolate dalla rete di relazioni ed influenze che Romeo, e lo stesso Marra, sono riusciti ad intessere nell'arco dei decenni, sia nelle zone grigie della società, sia nella dimensione criminale della 'ndrangheta; relazioni delle quali si avvalgono per raggiungere gli obiettivi di volta in volta perseguiti, funzionali al consolidamento di posizioni di potere e di influenza; ed è anche verosimile che la rete di relazioni sfruttata derivi, oltre che, in parte, dalla criminalità organizzata - profilo oggetto di una distinta imputazione per il delitto di cui all'art. 416 *bis* cod. pen. -, dall'appartenenza alla massoneria, e dai vincoli di 'fratellanza'; ma ciò non implica - o, almeno, non emerge dagli elementi esposti - che l'appartenenza alla massoneria determini, *ipso facto*, una azione programmata di condizionamento ed interferenza delle decisioni pubbliche.

4.4. Indistinte, quanto alla loro illiceità, sono, infine, le condotte trattate al fine di dimostrare l'interferenza del Romeo, e dei suoi sodali, sugli enti pubblici territoriali.

Le finalità di un'associazione vietata non possono che essere illecite, così come si evince dallo stesso articolo 18 della Costituzione, che riconosce ai cittadini il diritto di associarsi liberamente per fini "che non sono vietati ai singoli

dalla legge penale" (art. 18, comma 1, Cost.); norma che influenza anche l'interpretazione del divieto delle associazioni segrete di cui al secondo comma.

In altri termini, l'associazione segreta di cui all'art. 1 legge n. 17 del 1982 deve costituire una sorta di "contropotere" a quello legittimamente costituito, con finalità opposte a quelle democratiche e con la forza del gruppo organizzato; essa deve essere in grado di "interferire" sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali e di amministrazioni pubbliche.

Nell'interpretazione della fattispecie, va evidenziato che il verbo usato dalla disposizione incriminatrice non indica una mera "influenza" sui rappresentanti e i pubblici dipendenti, anche se esercitata con modalità confidenziali e non pubbliche, ma qualcosa di più pregnante: già il valore lessicale delle parole indica che mentre l' "influenza" connota un condizionamento della volontà e delle scelte altrui ottenuto spontaneamente grazie alla propria personalità, o autorevolezza, o potere, coincidendo dunque con un profilo di ascendente o di autorità (non in senso giuridico), l' "interferenza" connota un intervento indebito in ambiti e situazioni pubblici o privati, coincidendo con un profilo di ingerenza, intromissione.

Del resto, ritenere illecita la mera opera di pressione estenderebbe l'area del penalmente rilevante, sulla base di una non consentita interpretazione analogica *in malam partem*, fino a criminalizzare condotte palesemente lecite, ascrivibili magari ad una attività lecita, per quanto non regolamentata nel nostro ordinamento, di c.d. *lobbyng*.

Ebbene, oltre a non essere stata sufficientemente chiarita la consistenza di alcuni interventi richiamati nell'ordinanza (ad es., quello sul progetto di area metropolitana), non è emersa un'azione programmata e pianificata dell'ipotizzata associazione segreta diretta ad "interferire" sull'esercizio di funzioni pubbliche, capace di agire come un "contropotere" tale da sostituirsi agli organi pubblici legittimi detentori dei poteri decisionali.

Come si è già evidenziato, oltre alle finalità illecite emerse nelle singole vicende che hanno condotto alla contestazioni di specifici reati (la corruzione in relazione alla pubblicazione del libro del Tuccio, o le ipotesi di turbata libertà degli incanti), risultano una serie di iniziative individuali – di solito propugnate dal Romeo, talvolta dal Marra – dirette ad influenzare l'esercizio delle funzioni pubbliche (soprattutto degli enti locali reggini), avvalendosi di una rete di relazioni, probabilmente anche (ma, come si è visto, non esclusivamente) di matrice massonica, ma senza che sia possibile enucleare, con l'efficacia dimostrativa propria di un procedimento penale, seppur nella fase cautelare,

un'associazione segreta capace di sostituirsi ai centri decisionali pubblici, operando come un "contropotere" diretto ad "interferire" sull'esercizio delle funzioni pubbliche, ingerendosi ed intromettendosi nelle relative decisioni.

5. Se ne deduce, conclusivamente, che il Tribunale del riesame non ha fornito adeguata risposta alle manifeste insufficienze ed aporie logiche della motivazione rilevate dalla Prima sezione con riferimento alla precedente ordinanza annullata, così che anche la nuova ordinanza deve essere annullata, senza rinvio, non prospettandosi la possibilità - in considerazione del fatto che deve ritenersi che, nell'ordinanza impugnata, il Tribunale, nelle oltre cento pagine di motivazione, abbia riversato tutti gli elementi indizianti a carico del Romeo - che i vizi motivazionali, nuovamente rilevati, possano essere emendati da una ancor più ampia rassegna degli indizi di colpevolezza relativi al capo E dell'originaria rubrica.

Va, al riguardo, evidenziato che analogo annullamento senza rinvio è stato pronunciato da questa Sezione della Corte di Cassazione nei confronti dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di Marra Antonio (Sez. 5, n. 9405 del 21/12/2017, dep. 2018).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al capo E oggetto del ricorso e dispone la cessazione della misura cautelare per tale titolo.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 626 cod. proc. pen..

Così deciso in Roma il 26/03/2018

Il Consigliere estensore

Giuseppe Riccardi

Giuseppe Riccardi

Il Presidente

Gerardo Sabeone

Gerardo Sabeone

